

## PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 6

### CHIARIMENTI

(Aggiornato al 2 agosto 2013)

#### **Domanda 1.**

Nell'Allegato 4 Allegato 4 Schema di Convenzione articolo 15 comma 1 si cita testualmente "Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per singolo mese e singolo POD conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico". Inoltre nell'allegato 4 Allegato 4 Schema di Convenzione all'articolo 15 comma 4 si cita testualmente "Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, salvo diverso accordo con l'Amministrazione, con specifiche fatture per singolo mese e singolo POD". Segnaliamo che molte Amministrazioni hanno specificatamente richiesto una fatturazione aggregata ed appare molto complesso gestire conguagli e note con specifiche fatture per singolo mese e singolo POD; inoltre molte amministrazioni hanno espresso esplicitamente la preferenza per una gestione di conguagli e note di credito nel medesimo documento del mese successivo. Chiediamo cortesemente di specificare in modo chiaro quale sia l'orientamento definitivo della Stazione Appaltante in merito.

#### **Risposta 1.**

Si conferma quanto riportato nell'Allegato 4 Schema di Convenzione, articolo 15. Pertanto, "salvo diverso accordo con l'Amministrazione" sia il pagamento dei corrispettivi che eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate con specifiche fatture emesse per singolo mese e singolo POD.

#### **Domanda 2.**

Nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico all'articolo 4 si ci tra l'altro: "(omissis) Qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale seduta. Successivamente, e cioè dal

*giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati (omissis)”.*

Si segnala che le misure ricevute dai distributori locali molto spesso sono stimate e nonostante vengano regolarmente comunicate nei tempi previsti dalle delibere dell'AEEG, non sono aderenti al consumo reale; la gestione della fatturazione secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico e sopra richiamato, risulta di difficile gestione e di estrema complessità, ed a parere della scrivente potrebbe causare ritardi, errori di fatturazione e la necessità di ri emissione di numerosi congruagli e quindi come risultato un disservizio alle Amministrazioni contraenti. Senza considerare, poi, che la procedura proposta è assoggettata all'applicazione di penali da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti del Fornitore, così come previsto al punto 7 dell'Articolo 18 dell'Allegato 4 Schema Convenzione. Pertanto per una corretta gestione della fatturazione si richiede che l'articolo 4 del Capitolato Tecnico venga modificato nei punti citati.

#### **Risposta 2.**

Si conferma il contenuto della disposizione riportata nell'Allegato 3 Capitolato Tecnico Articolo 4 in combinato disposto con quanto riportato nell'Allegato 4 articolo 18 comma 7. A tal proposito si chiarisce che come riportato nel suddetto comma 7, l'applicazione della penale è ammissibile unicamente nei casi di *“errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo”*, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 4 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico.

#### **Domanda 3. Allegato 4 Schema di Convenzione**

<p><u>Art. 8 punto 4:</u> <i>“Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o terzi autorizzati”.</i></p> <p>In relazione alla sopra citata clausola, si contesta sin d'ora la preventiva rinuncia a qualsivoglia pretesa e/o richiesta di compenso e si chiede di voler espressamente chiarire quali siano le ipotesi rispetto alle quali l'erogazione della fornitura possa divenire più onerosa ovvero essere ostacolata.</p>
--

#### **Risposta 3.**

La disposizione riportata all'articolo 8 punto 4 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione riporta una delle condizioni generali di contratto regolarmente utilizzate dall'Agenzia.

**Domanda 4.**

Allegato 4 Schema di Convenzione

Art. 12 punto C: relativamente al Call Center, si richiede l'attivazione di *“un numero verde con chiamata gratuita a disposizione del personale delle Amministrazioni, un numero di fax ed un indirizzo e-mail, attivo tutto l'anno dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi”*. A tal proposito si chiede conferma della correttezza della nostra interpretazione, ovvero che il servizio si ritiene soddisfatto mantenendo attivo il Call Center dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

**Risposta 4.**

Si conferma quanto riportato all'Articolo 12 lett. c) dell'Allegato 4 Schema di Convenzione. Il servizio deve essere attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi.

**Domanda 5.**

Allegato 4 Schema di Convenzione

Art. 15 punto 1: *“Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo per singolo mese e singolo POD conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico.”*

La clausola di cui sopra richiama la possibilità di una eventuale applicazione della normativa secondaria in ordine al pagamento dei corrispettivi. A tal proposito, si chiede conferma che i termini di pagamento, concernenti la fornitura, saranno quelli previsti dal D. Lgs. n. 231/02 ossia 30 giorni per le Amministrazioni della Regione Emilia Romagna e 60 giorni per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale; resta inteso che le suddette tempistiche decorreranno dalla data di ricezione della fattura.

**Risposta 5.**

Si conferma quanto riportato all'Articolo 15 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione, in particolare al comma 5 per cui: *“I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge, a decorrere dalla data di ricezione della fattura da parte dell'Amministrazione”*.

**Domanda 6.**

Allegato 4 Schema di Convenzione

Art. 15 punto 6: *“Il processo di fatturazione comprensivo di eventuali congruagli dovrà essere completato entro il 31 marzo 2015”*; evidenziamo che il Distributore può inviare eventuali rettifiche in un arco temporale pari a 5 anni. Pertanto, non ritenendo corretto fissare come termine ultimo il 31/03/2015, chiediamo di voler modificare tale termine.

**Risposta 6.**

Si conferma quanto riportato all'articolo 15 comma 6 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione. Il processo di fatturazione, comprensivo di eventuali conguagli dovrà completarsi entro la data del 31 marzo 2015. Sono, in ogni caso, fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore Locale e quindi non ascrivibili al Fornitore.

**Domanda 7.**

Allegato 4 Schema di Convenzione

Art. 15 punto 10: “*Nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all’Amministrazione Contrente e trascorsi n. 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell’AEEG ARG/elt n. 4/2008.*”

La citata norma sembra prevedere che, in caso di morosità, l’attivazione delle procedure, ai sensi della Delibera AEEG n. 04/08 e s.m.i. debba essere preceduta dall’assegnazione di un termine, pari a 30 giorni, entro il quale il cliente può adempiere alle proprie prestazioni. Qualora tale interpretazione fosse confermata, si determinerebbe un eccessivo allungamento dei termini previsti ex lege in caso di inadempimento del cliente finale.

Si chiede quindi la modifica dell’art. 15 in conformità alla vigente normativa.

**Risposta 7.**

Si conferma la correttezza e la congruità dei termini riportati all'articolo 15 comma 10 dello Schema di Convenzione.

**Domanda 8.**

Allegato 4 Schema di Convenzione

Art. 15 punto 12: “*A tal fine in fattura o in un documento allegato alla stessa, il Fornitore deve riportare l’indicazione della ritenuta dello 0,5% sul predetto importo*”. Chiediamo conferma della correttezza della ns. interpretazione ovvero che l’importo verrà calcolato sulla sola quota energia comprensiva delle perdite.

**Risposta 8.**

La materia è disciplinata dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010. Si rimanda, inoltre, al parere A.V.C.P. AG 10/12 del 11.07.2012 ed alla Circolare n. 3/2012 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si chiarisce che l'importo netto progressivo si intende calcolato sul valore totale delle fatture al netto della sola IVA, salve diverse indicazioni che dovessero pervenire da fonti ufficiali in corso di vigenza della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

**Domanda 9.**

Allegato 4 Schema di Convenzione

Art. 18 punto 9: *“Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto alla Ditta dall'Amministrazione o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.”*

Sulla base della Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV), i tempi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

Ai sensi della citata Delibera, per reclamo si intende, tra l'altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto dei rapporti contrattuali tra le parti.

Chiediamo quindi di voler estendere il termine, entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie deduzioni, in coerenza con i tempi previsti dalla vigente normativa.

**Risposta 9.**

Si conferma quanto riportato all'Articolo 18 punto 9 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione: Si osserva, al riguardo, che, come indicato all'Articolo 14, Tabella 1 – Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale, i termini indicati nel TIQV definiscono, unicamente, le tempistiche massime entro cui il fornitore è obbligato a fornire il proprio riscontro.

**Domanda 10.**

Allegato 4 Schema di Convenzione

Art. 18 punto 12: *“Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.”*

Art. 18 punto 13: *“L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.”*

Sulla base dei sopra riportati commi, si potrebbe generare qualche dubbio in merito alla misura massima delle penali, in astratto applicabili, sia da ciascuna singola Amministrazione contraente sia dall'Agenzia.

In tal senso, si chiede di voler confermare che la sommatoria delle penali complessivamente irrogate al fornitore non potrà superare il limite di cui all'art. 298, comma n. 1, ed art. 145, commi n. 3 e 9, DPR n. 207/2010.

#### **Risposta 10.**

Si conferma che, coerentemente a quanto riportato nell'Allegato 4 Schema di Convenzione articolo 18 comma 13 *“...Viste anche le penali applicate dalle amministrazioni contraenti”*, l'importo delle penali complessivamente applicate non può eccedere il 10% del valore totale del contratto.

#### **Domanda 11.**

Allegato 4 Schema di Convenzione

Art. 19 punto 4: *“In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.”*

Si chiede di voler modificare tale clausola nella parte in cui si prevede che, in caso di irrogazione delle penali, il cliente abbia diritto ad escutere direttamente la garanzia rilasciata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs n. 163/06.

#### **Risposta 11.**

Si conferma quanto riportato all'Articolo 19 comma 4 dell'Allegato 4 Schema di convenzione.

#### **Domanda 12.**

Allegato 4 Schema di Convenzione

Art. 22 punto 6: *“In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.”.*

Si chiede di voler, cortesemente, modificare tale clausola nella parte in cui prevede la rinuncia a qualsivoglia pretesa, da parte del fornitore, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.

Tale norma prescrive che, in caso di esercizio del diritto di recesso del committente, quest’ultimo deve tenere indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

### **Risposta 12.**

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all’art. 22 dello Schema di Convenzione. Al riguardo si osserva che la norma disciplina unicamente i casi di recesso per giusta causa, in presenza dei quali il Fornitore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni già effettuate.

### **Domanda 13.**

Allegato 4 Schema di Convenzione

Art. 30 punto 1: *“La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata”.*

Si chiede di voler prevedere che, in base alle recenti disposizioni in materia, il contratto possa essere sottoscritto a distanza mediante sottoscrizione con firma digitale e, pertanto, senza alcun costo aggiuntivo.

### **Risposta 13.**

Con riferimento alle modalità di sottoscrizione della Convenzione, si conferma che la stessa potrà essere sottoscritta anche, a distanza, con firma digitale.

### **Domanda 14.**

Allegato 3 Capitolato Tecnico

Art. 5: relativamente all’Attivazione della Fornitura, si richiede a codesta Stazione Appaltante una precisazione e/o integrazione, ovvero di voler stabilire un tempo limite entro cui potranno essere inviati gli Ordinativi al Fornitore, al fine di una corretta operazione di switching dei POD, (soprattutto se numerosi) ed una conseguente migliore gestione della fornitura (es. indicare come termine il giorno 15 o 20 del mese).

Tale precauzione vale soprattutto per le forniture che decorrono dal mese di gennaio, in quanto nella data del 30 novembre si determina sistematicamente la congestione del sistema informatico dello stesso Distributore locale, a causa del consistente e contemporaneo afflusso di accessi.



**Risposta 14.**

Si conferma la disposizione contenuta all'Articolo 5 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico, tenuta anche in considerazione la tempistica definita per la presente procedura.

**Domanda 15.**

Allegato 3 Capitolato Tecnico

Art. 11: relativamente alla Reportistica richiesta, chiediamo conferma che i report da trasmettere possano essere inviati a mezzo e-mail e/o PEC anziché in formato cartaceo.

**Risposta 15.**

I report di cui all'articolo 11 dell'Allegato 3 Capitolato Tecnico potranno essere trasmessi anche in formato elettronico in accordo con la singola amministrazione contraente e nel rispetto dei canali (email/pec) concordati con la stessa amministrazione.

**Domanda 16.**

Allegato 3 Capitolato Tecnico

Inoltre, nell'ultimo comma si riporta che *"Il Fornitore si obbliga altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta, per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d'ora attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alle Amministrazioni per l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori"*. Chiediamo conferma che, qualora i consumi al quarto d'ora non fossero disponibili, le Amministrazioni accetteranno anche i consumi orari.

**Risposta 16.**

In caso di indisponibilità dei consumi al quarto d'ora, saranno accettati i consumi orari.